



# CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)  
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

## SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

**ORDINANZA N. 60 DEL 05-06-2017**

**Reg. generale n. 329 del 05-06-2017**

**Oggetto:** **REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA NELLA FRAZIONE DI CHIESANUOVA DI TREIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SUMMER PARTY GOLD" IN PROGRAMMA NEI GIORNI 22-23-24 E 25 GIUGNO 2017. ADOZIONE MISURE ATTE A SALVAGUARDARE LA PUBBLICA INCOLUMITA'.**

### IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Vista la necessità di adottare provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per ragioni di pubblico interesse dettate dalla necessità di migliorare la mobilità pedonale e consentire lo svolgimento dei festeggiamenti programmati nel contesto della manifestazione denominata "Summer Party Gold" in programma nella frazione di Chiesanuova di Treia nei giorni 22-23-24 e 25 giugno 2017, organizzata dalla F.C. Chiesanuova Calcio A.S.D. come da richiesta del 03/06/2017 assunta al prot. n. 10.189;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti di regolamentazione della circolazione veicolare allo scopo di garantire la fluidità della circolazione nonché adottare tutte le prescrizioni necessarie per consentire che gli artisti, attrezzisti e partecipanti in generale alla manifestazione operino in condizioni di sicurezza e che il pubblico partecipante non incorra in alcun prevedibile pericolo;

Visto il programma della manifestazione e l'area pubblica di svolgimento dell'evento;

Vista la circolare del Capo della Polizia del 7 giugno 2017;

Acquisita agli atti del procedimento la nota della Prefettura di Macerata-area I, prot.26210 del 09/06/2017, con cui si prescrivono dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone nel corso della pubblica manifestazione;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 97 del 14 giugno 2017;

Visti gli articoli 7, 157, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30/04/1992;

Visti gli articoli 7-bis, 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Viste le leggi n. 287/1991, n. 125/2001 e n. 120/2010 e le prescrizioni ed i divieti in esse contenute in materia di somministrazione di bevande alcoliche;

Visto il decreto sindacale n. 10 del 30 dicembre 2016;

## **ORDINA**

Il divieto di sosta e di transito veicolare nell'area adibita a parcheggio sita in via dei Caduti, antistante la locale Chiesa Parrocchiale, dalle ore 08:00 del 21 giugno 2017 alle ore 08:00 del 26 giugno 2017.

Il divieto di sosta e di transito in via dei Caduti nei giorni ed orari indicati:

1. dalle ore 19:00 del 22 giugno 2017 alle ore 01:00 del 23 giugno 2017
2. dalle ore 19:00 del 23 giugno 2017 alle ore 01:00 del 24 giugno 2017
3. dalle ore 18:00 del 24 giugno 2017 alle ore 02:00 del 25 giugno 2017
4. dalle ore 08:00 del 25 giugno 2017 alle ore 02:00 del 26 giugno 2017

Il traffico veicolare con direttrice di marcia Treia-Cingoli e Macerata-Cingoli sarà deviato obbligatoriamente in via della Libertà, quello proveniente da Cingoli con direttrice di marcia Treia sarà deviato obbligatoriamente lungo la Strada provinciale Variante in Chiesanuova.

L'inosservanza ai divieti di sosta comporterà la pena accessoria della rimozione del veicolo in difetto.

Allo scopo verrà installata apposita e regolamentare segnaletica a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Lavori Pubblici.

Dovrà essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e di quelli impiegati in servizi di emergenza e pubblica incolumità.

Al Comando Polizia Municipale ed agli agenti della forza pubblica è riconosciuta la facoltà di limitare l'operatività delle prescrizioni e dei divieti imposti, previa valutazione delle esigenze contingibili del momento.

Al Comando Polizia Municipale ed agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 285/1992, ciascuno per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

## **PRESCRIVE**

Agli esercenti l'attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, operanti nella frazione di Chiesanuova di Treia, di vendere e di somministrare cibi e bevande solo ed esclusivamente con l'impiego di contenitori a perdere, in plastica o in carta nei giorni 22-23-24 e 25 giugno 2017 dalle ore 20:00 alle ore 03:00 del giorno seguente quale misura prescrittiva atta a tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000 per la violazione della prescrizione imposta si applica una sanzione amministrativa tra € 25,00 ed € 500,00 secondo la regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.

⇒ Ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall'articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della strada.

⇒ Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

### **DISPONE**

La trasmissione del presente provvedimento:

- al Sindaco;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- all'Ufficio Territoriale del Governo di Macerata;
- al Comando Carabinieri – Stazione di Treia;
- alla Questura di Macerata;
- al Funzionario responsabile III Settore “Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnici e Manutentivi” per gli adempimenti di competenza;
- al Funzionario responsabile I Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”.

IL SINDACO  
Franco Capponi

Il Responsabile V Settore  
Dott.ssa Barbara Foglia